

8 APRILE 2021

### DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE RISRORAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA EX CAPO I BIS L.P. 23/90 IN MATERIA DI VARIANTI AL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA - AFFIDAMENTO A AVV. SANDRO MANICA.**

**CIG: ZDB315F9A5**

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Ente competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra i quali il servizio di ristorazione.

Previo esperimento di una gara europea, il servizio di ristorazione universitaria è stato affidato all’impresa Risto 3 s.c., giusto contratto d’appalto sottoscritto in data 14/7/2020 presso lo studio Notaio Marco Dolzani di Trento (atto n. 22.201; rep. n. 74.100). Il relativo contratto d’appalto ha una durata di tre annualità, con possibilità di rinnovo annuale per ulteriori tre annualità, per un valore complessivo a base d’appalto stimato in Euro 16.239.420,94.

Alla luce della sopravvenuta situazione sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, nel contratto d’appalto, il cui schema è stato approvato con determinazione n. 117 di data 13/7/2020, è stato inserito un comma all’art. 1 che così recita: *“Sempre in relazione agli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19 e visto quanto rilevato in premessa, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede il prima possibile e comunque entro il 31 marzo 2021, ed in unica sede, le adeguate modifiche ai contenuti del contratto con l’obiettivo, per quanto possibile, di conseguire un riallineamento del medesimo all’equilibrio economico originario nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, ivi compresa quella che potrà entrare in vigore durante l’esecuzione contrattuale, tenendo conto dell’intero periodo contrattuale pattuito”*.

Allo scadere del termine, in data 31/3/2021 è pervenuta via pec una nota di Risto 3 s.c. (prot. Opera n. 2407) in cui l’impresa avanza delle richieste di modifica contrattuale e di natura economica.

Poiché vi è il dubbio che possa configurarsi una ipotesi di richiesta tardiva e che le richieste esulino da quanto pattuito nel contratto e consentito dalla normativa statale e provinciale vigente;

preso atto che deve comunque essere valutata approfonditamente la legittimità dell’alea di rischio posta a carico dell’appaltatore;

preso atto che a livello nazionale le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del comparto della ristorazione collettiva, da quanto si evince dalla stampa (“Il Sole 24 ore”), hanno avanzato la richiesta di approvazione di una norma ad hoc per favorire la rinegoziazione dei contratti di tale settore;

preso atto della difficoltà dettata dalla cospicua normativa emergenziale prodotta durante la pandemia da Covid 19 tuttora in corso sia a livello statale che provinciale (sulla quale ancora non si è ancora creata giurisprudenza che possa aiutare le amministrazioni nella corretta interpretazione delle norme) che si somma alla delicata normativa in materia di varianti contrattuali;

visto in particolare il valore del contratto d'appalto (di oltre 16 milioni di euro) e quindi il valore delle conseguenti possibili varianti allo stesso da apportare;

data d'urgenza di dare riscontro all'appaltatore, in considerazione del tenore testuale dell'art. 1 del contratto;

verificato che all'interno dell'Ente non esistono figure professionali in possesso delle specifiche professionalità richieste per l'espletamento dell'incarico prospettato (professionalità che devono includere competenze ed esperienza specifica in tema di diritto amministrativo, civile e forense) e che risultano scoperte molte posizioni in organico (come risulta dalla recente deliberazione del Consiglio di Amministrazione in tema di fabbisogno di personale) con conseguente elevato carico di lavoro per gli uffici (lavoro ulteriormente complicato anche dalla pandemia in corso);

con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990, si propone di avvalersi del supporto di un professionista esterno.

Preso atto che vi è comunque la possibilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali; che è quindi necessario procedere con cautela con le trattative con l'impresa e che pertanto l'individuazione del professionista deve necessariamente avvenire *intuitu personae*

è stato identificato, quale avvocato di indubbia professionalità ed esperienza, l'avv. Sandro Manica, docente universitario presso l'Università degli Studi di Trento nonché avvocato del Foro di Trento, professionista che gode della fiducia dell'Ente avendo nell'anno 2014 svolto un incarico in modo soddisfacente a favore dell'Amministrazione.

L'incarico che si intende affidare è una consulenza in materia di contrattualistica pubblica in modo da supportare il RUP nelle decisioni da adottare per dare la corretta attuazione al succitato art. 1 del contratto d'appalto nel rispetto della normativa in materia (in particolare art. 106 D. Lgs. 50/2016, art. 27 l.p. 2/16 e art. 7 quater della l.p. 2/20); la durata di detto incarico viene stimata in verosimili 30 giorni.

L'attività di supporto al RUP si esplicherà nell'assistenza nei rapporti con la controparte attraverso la redazione degli atti necessari o, qualora non si addivenisse alla elaborazione di alcun documento o atto, attraverso la stesura di un parere finale che riporti le decisioni assunte e le ragioni giuridiche a supporto delle stesse.

L'affidamento conterrà la clausola di risoluzione dovuta a grave inadempimento contrattuale con applicazione di una penale quantificata in un importo pari a un quinto del compenso pattuito.

Il professionista, con studio in Trento, piazza Mostra n. 15, su richiesta formale di Opera (prot. Opera n. 2578 di data 8/4/2021), ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità ad accettare l'incarico

verso un corrispettivo pari ad € 4.000,00, oltre a spese generali (15%), CPA e IVA esclusi, come da preventivo (prot. Opera n. 2602 di data odierna) giudicato congruo dal Direttore dell'Ente.

Preso atto di quanto disposto nella circolare della Provincia Autonoma di Trento in materia di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione (prot. PAT 0141240 di data 17.03.2016);

preso atto inoltre del rispetto di quanto disposto nella circolare della Provincia Autonoma di Trento sopra citata che prevede in particolare il divieto di riaffidamento di un nuovo incarico prima del decorso di 1 anno (risposta 5.8) (l'ultimo incarico al citato professionista risale al 2014);

verificato che l'importo contrattuale non eccede il tetto massimo di euro 40.000,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali per anno solare previsto al paragrafo 5 della succitata circolare né la soglia di cui all'art. 21, c. 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo;

preso atto che è stata richiesta la documentazione di cui agli art. 39 octies, novies e undecies della legge provinciale 23/1990, con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990, all'avv. Sandro Manica, con studio in Trento, piazza Mostra n. 15, P. IVA dello studio 01732860216, l'incarico di consulenza come sopra descritto, verso un importo complessivo pari ad € 5.836,48.= oneri fiscali e previdenziali inclusi.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;

### **DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, all'avv. Sandro Manica, con studio in Trento, piazza Mostra n. 15, P. IVA dello studio 01732860216, l'incarico di consulenza ex art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990 in materia di varianti al contratto in essere di gestione del servizio di ristorazione universitaria, secondo lo schema di lettera allegato (all. 1), verso un corrispettivo pari ad € 5.836,48.= oneri fiscali e previdenziali inclusi;
2. di imputare il costo di cui al punto 1) alla macrovoce 041008 “Consulenze”, centro di costo 16 “Servizi generali” del budget dell’esercizio 2021;

3. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale e secondo le modalità indicate nella lettera di incarico.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2021  
Macrovoce 041008  
Centro di costo 16 per € 5.836,48.= - PRG 161

LA RAGIONERIA

---